

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 25 novembre 2011, visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: *Universitätskinderklinik beider Basel UKBB*, concernente la domanda del 3 novembre 2011 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide:*

1. Titolare dell'autorizzazione

Il responsabile per la ricerca da autorizzare all'UKBB è il direttore medico, prof. dr. Urs Frey. In futuro, l'autorizzazione generale copre anche i due nuovi reparti Medicina molecolare in Pediatria e Leucemie infantili.

Inoltre non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione originaria e al dispositivo originario.

2. Durata dell'autorizzazione

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale:

- avvicendamento del direttore medico;
- modifica dell'amministrazione dei dati;
- modifica del regolamento di accesso;
- cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'UKBB.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completa.

3. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

4. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto all'UKBB e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna, previo appuntamento telefonico (031 322 94 94).

10 gennaio 2012

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il presidente, Franz Werro